

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 838

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SELLITTI, ACQUAVIVA, SCEVAROLLI,
MARNIGA, PISCHEDDA, VOZZI, AGNELLI Arduino, ANESI,
BALDINI, CALVI, CANNARIATO, CAPPIELLO, CASTIGLIONE,
CICCHITTO, CIMINO, COCCIU, COMPAGNA, CUTRERA,
DELL'OSSO, FERRARA Vito, FRANZA, FRASCA, GALUPPO, GIORGI,
GRECO Francesco, INNAMORATO, LIBERATORI, MANIERI,
MURATORE, PIERRI, PIZZO, PUTIGNANO, RAPISARDA,
RICEVUTO, RIVIERA, ROMEO, RUSSO Giuseppe, RUSSO Raffaele,
SAPORITO, SCHEDA, STRUFFI, ZAPPASODI e ZITO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 DICEMBRE 1992

Istituzione del servizio civile nazionale

INDICE

Relazione	Pag.	3
Disegno di legge	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - In un momento in cui il clima di distensione internazionale lascia ben sperare a favore di una lunga e duratura pace mondiale, assume particolare importanza la realizzazione di un servizio civile che sappia integrarsi o, addirittura, sostituirsi in un futuro più o meno prossimo al normale servizio militare di leva.

Perché questo possa realizzarsi sarà indispensabile gettare delle solide basi nella costruzione della difesa civile.

La difesa civile non dovrà poggiare sull'interesse di parte di questa o quella «forza» in campo; dovrà, viceversa, volgersi alla tutela dell'interesse pubblico inteso come interesse della collettività, svincolandosi da un'ottica limitata, quale è quella della «obiezione di coscienza». Bisogna, dunque, sgombrare il campo da un grosso equivoco. La scelta del servizio civile non concorda più con l'«obiezione di coscienza».

Non si tratterà di risolvere un conflitto nella sfera personale dell'individuo, tale da creare un grave turbamento nella coscienza dello stesso, determinate da una disposizione di legge che, inderogabilmente, deve essere applicata.

Sarà quindi molto importante procedere ad una riforma legislativa che sappia collocare il servizio civile a fianco del servizio militare e, insieme a quest'ultimo, nel più ampio concetto di difesa nazionale, così come è stato considerato dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 113 del 1986 e n. 470 del 1989.

In particolare, riteniamo che la corretta via per la realizzazione di un efficiente sistema di difesa civile non possa prevedersi totalmente distaccata dal sistema di difesa militare.

Indipendentemente dalla esistenza, o meno, di un apposito organo degli addetti al

servizio civile è indispensabile prevedere la creazione di un organo che proceda in senso tecnico-operativo, e non soltanto amministrativo, al coordinamento delle attività di difesa, siano esse «civili» o «militari».

La necessità, ventilata da più parti, di sottrarre totalmente alle competenze della Amministrazione della difesa la gestione amministrativa degli addetti al servizio civile ci pare un falso problema: il Ministero della difesa consta di un organico di circa 72.000 «civili».

Nel progetto che segue il servizio civile è stato perciò previsto nell'ambito della Amministrazione civile, posto alle dirette dipendenze del Ministro e con personale interamente costituito da impiegati civili.

Un aspetto che è stato accuratamente esaminato e disciplinato è stato poi quello relativo alla istruttoria delle istanze prodotte da coloro che intendono svolgere il servizio civile; a tale argomento infatti sono stati dedicati i primi nove articoli. Si possono riassumere brevemente i principali caratteri che contraddistinguono tale fase:

a) semplificazione del procedimento di ammissione al servizio civile: l'indagine non può riguardare la sfera personalissima della coscienza dell'individuo, ma soltanto il possesso dei requisiti previsti all'articolo 1;

b) impossibilità di essere ammessi ad avvalersi dei benefici della legge in caso di guerra o in situazioni di emergenza a questo assimilabili;

c) modalità di accoglimento delle domande di ammissione al servizio civile da parte del Ministero della difesa e procedure di ricorso alla giustizia ordinaria in caso di reiezione delle medesime;

d) previsione di norme di dettaglio tali da garantire il normale svolgimento delle operazioni di leva militare.

Esaurita la procedura riguardante la fase istruttoria, che si conclude con un decreto di ammissione del Ministro della difesa, seguono una serie di norme atte a disciplinare, per grandi linee, lo svolgimento del servizio civile.

Abbiamo previsto, tra l'altro, l'estensione del trattamento amministrativo, ivi compreso quello economico e quello previdenziale, dei cittadini che prestano normale servizio militare di leva.

Agli articoli da 13 a 15 sono indicate una serie di prescrizioni volte a tutelare la collettività della effettiva sincerità della scelta dell'individuo di voler essere impiegato nella difesa civile. È previsto in particolare: il divieto permanente di poter usare, detenere, commerciare o fabbricare armi o munizioni (articolo 13); la decadenza dal beneficio della ammissione al servizio civile per chi, con la propria condotta, fa venir meno uno dei requisiti previsti per l'ammissione al servizio civile o per chi, liberamente, sceglie di non fare più il servizio civile non presentandosi presso l'ente di assegnazione (articolo 14). Infine l'articolo 15 prevede, accanto al reato del rifiuto del servizio militare di leva, anche quello del rifiuto del servizio civile.

L'aspetto più rilevante dell'intero progetto è, tuttavia, quello che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri il compito di indirizzo politico e di controllo sullo svolgimento del servizio civile.

L'elemento davvero innovativo rispetto alla attuale situazione e senz'altro costituito dalla istituzione dei cosiddetti «piani operativi», autorizzati e controllati dal Presidente del Consiglio dei ministri che, elaborati dai singoli Dicasteri interessati, possono incisivamente garantire la tutela dell'interesse della collettività.

L'interesse nazionale tutelato è quello relativo alla soddisfazione di un bisogno proprio della collettività che presenti un carattere preminente rispetto ad altri, la cui soddisfazione si possa realizzare attraverso i contenuti tipici del servizio civile.

Ci possiamo, a questo punto, avventurare in un esempio: il Ministro della sanità promuove una politica volta al risanamento delle strutture ospedaliere soprattutto laddove queste appaiono più disorganizzate o carenti; per rimanere nel campo delle ipotesi, si pensi ad un'opera di recupero di una struttura ospedaliera ormai in stato di abbandono.

Lo stesso discorso può essere trasferito in altri settori della vita sociale: piani di intervento di protezione civile, recupero ambientale di alcune grandi, o piccoli, città italiane e, se il piano non è troppo ambizioso, anche europee.

La molteplicità di tali piani operativi di intervento mostra l'infinità di bisogni della nostra società e, quindi, la necessità di «dovere» impiegare un esercito-civile di giovani alla realizzazione di tali opere.

Nel formulare il presente disegno di legge si è cercato di tenere conto in maniera particolare sia delle esigenze della Amministrazione della difesa, per quanto riguarda la propria competenza nella gestione amministrativa delle Forze armate, sia delle esigenze del bilancio dello Stato: la realizzazione del progetto non comporta nuove spese rispetto a quelle sostenute nel capitolo di bilancio relativo alle spese per l'obiezione di coscienza.

Il personale da impiegare presso nuovi organismi operanti nel settore del servizio civile sarà lo stesso già operante nel settore medesimo. La parte istruttoria delle istanze di ammissione, ad esempio, è lasciata, per ragioni di opportunità tecnico-amministrativa, agli stessi organismi già operanti in tale settore.

Con la redazione dei piani operativi di cui si è detto in precedenza si realizza un costruttivo coinvolgimento di gran parte dei Ministeri (in teoria tutti) alla partecipazione attiva nello svolgimento del servizio civile e soprattutto viene sostanzialmente coinvolta la stessa Presidenza del Consiglio dei ministri la quale, tramite l'istituendo ufficio del Commissario per la difesa civile, potrà esercitare quelle funzioni di indirizzo, di direttiva e di controllo che devono senz'altro competere all'esecutivo.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Un ultimo accenno deve essere fatto circa la durata del servizio civile.

Al riguardo abbiamo voluto diversificare la durata del servizio a seconda del settore di impiego per il quale l'interessato ha formulato regolare richiesta. È facilmente constatabile la diversa gravosità di impiego nel campo dell'assistenza agli anziani piuttosto che in quello del riordino del materiale conservato in un museo o in una biblioteca.

Ciò stante, in considerazione del fatto che la tendenza generale è quella che vuole una riduzione della durata del servizio militare

di leva, la maggiore durata del servizio civile riguarda solo quello prestato nel settore della tutela del patrimonio forestale ed ambientale (due mesi in più) e quello prestato nel settore socio-culturale (quattro mesi in più).

La maggior durata è giustificata oltre che dalla minore gravosità del tipo di servizio svolto, anche dalla necessità di favorire l'impiego di personale nel settore della protezione civile e soprattutto in quello dell'assistenza sanitaria che, senz'altro, richiedono un maggiore impiego psicofisico.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I giovani iscritti nelle liste di leva di terra o di mare, che dichiarino di essere contrari in ogni circostanza all'uso personale delle armi per imprescindibili motivi di coscienza, possono essere ammessi a soddisfare gli obblighi di leva nei modi previsti dalla presente legge.

2. Il diritto di obiezione di coscienza al servizio militare non è esercitabile da parte di coloro che:

a) risultino titolari di licenze o autorizzazioni relative alle armi indicate negli articoli 28 e 30 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, ad eccezione delle armi di cui al primo comma, lettera h), nonchè al terzo comma dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, della legge 21 febbraio 1990, n. 36. Ai cittadini soggetti agli obblighi di leva che facciano richiesta di rilascio del porto d'armi per fucile da caccia, il questore, prima di concederlo, fa presente che il conseguimento del rilascio comporta rinuncia ad esercitare il diritto di obiezione di coscienza;

b) abbiano presentato domanda per prestare servizio militare nelle Forze armate, nell'Arma dei carabinieri, nel Corpo della guardia di finanza, nella Polizia di Stato, nel Corpo di polizia penitenziaria e nel Corpo forestale dello Stato, o per qualunque altro impiego che comporti l'uso delle armi;

c) siano stati condannati con sentenza definitiva per detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione abusivi di armi e materiali esplosivi;

d) siano stati condannati con sentenza definitiva per delitti non colposi commessi

mediante violenza contro persone, o per delitti riguardanti l'appartenenza a gruppi eversivi o di criminalità organizzata.

Art. 2.

1. È istituito il servizio civile, diverso per natura e autonomo dal servizio militare, ma come questo rispondente al dovere costituzionale di difesa della Patria.

2. Il servizio di cui al comma 1 si svolge secondo le modalità e le norme stabilite dalla presente legge.

Art. 3.

1. Le domande per essere ammessi al servizio civile devono essere prodotte dal 1° gennaio dell'anno nel corso del quale l'interessato compie diciotto anni, prima delle visite di cui all'articolo 6.

2. Le domande di ammissione al servizio civile di cui alla presente legge non possono essere prodotte in tempo di guerra o in periodi di crisi a questo assimilabili.

Art. 4.

1. La domanda di cui all'articolo 3 deve essere presentata direttamente ai competenti uffici di leva di terra o a quelli di leva di mare.

2. I residenti all'estero devono presentare la domanda alle rappresentanze diplomatico-consolari entro i termini e limiti di cui all'articolo 3 e secondo le norme vigenti per la leva all'estero.

Art. 5.

1. La domanda può essere presentata direttamente dall'interessato o spedita agli uffici competenti mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso fa fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante.

2. La domanda deve indicare:

a) il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, il luogo di residenza e il comune nelle cui liste di leva il richiedente è iscritto;

b) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle circostanze di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 dell'articolo 1;

c) il domicilio ove notificare le decisioni e le comunicazioni delle Amministrazioni;

d) l'area vocazionale ed il settore d'impiego.

Art. 6.

1. Gli uffici di leva di terra e gli uffici di leva di mare avviano ai competenti consigli di leva, rispettivamente per la visita fisico-psico-attitudinale e per la visita medica, gli iscritti che abbiano chiesto di essere ammessi ai benefici della presente legge.

2. Le visite, oltre ad accertare la normale idoneità fisica al servizio militare, devono tendere a determinare i possibili tipi di impiego, nel caso di accoglimento della domanda di ammissione al servizio civile.

3. Per i residenti all'estero valgono le norme vigenti in materia di leva e di reclutamento.

Art. 7.

1. Le domande presentate agli uffici di leva di terra e agli uffici di leva di mare e alle rappresentanze diplomatico-consolari, corredate dell'attestazione della tempestività e dei dati relativi alle visite di cui all'articolo 6, sono trasmesse rispettivamente ai distretti militari e alle capitanerie di porto competenti.

Art. 8.

1. Il Ministro della difesa, sulla base dell'accertamento da parte dei consigli di leva circa l'inesistenza delle cause ostative di cui all'articolo 1, decreta, entro il

termine di sei mesi dalla presentazione della domanda, l'accoglimento della medesima; in caso contrario ne decreta la reiezione, motivandola.

2. La mancata decisione entro il termine di sei mesi comporta l'accoglimento della domanda.

3. In caso di reiezione della domanda di ammissione al servizio civile o di sopravvenuto decreto di decadenza, l'interessato può ricorrere alla giustizia ordinaria. Il giudice competente è il pretore nella cui circoscrizione ha sede il distretto militare presso cui è avvenuta la chiamata alla leva. Per il procedimento si osservano le norme di cui agli articoli da 414 a 438 del codice di procedura civile, in quanto applicabili. Fino alla pronuncia definitiva la chiamata alle armi resta sospesa.

4. Il rigetto del ricorso comporta l'obbligo di prestare il servizio militare di leva per la durata prescritta.

Art. 9.

1. Dalla data di accoglimento della domanda i nominativi degli obiettori vengono inseriti nella lista del servizio civile nazionale; tale inserimento viene contestualmente annotato nelle liste della leva di terra o di mare.

2. La lista degli obiettori di coscienza prevede più contingenti annui per la chiamata al servizio.

Art. 10.

1. È istituito presso lo Stato maggiore della difesa l'ufficio centrale per il servizio civile, collocato alle dirette dipendenze del Ministro della difesa.

2. Presso l'ufficio centrale per il servizio civile non può essere impiegato personale militare. Esso è competente a ricevere dai consigli di cui all'articolo 8 l'elenco nominativo degli ammessi al servizio civile e quello degli esclusi e a comunicare ai distretti militari e alle capitanerie di porto

di appartenenza le decisioni adottate in ordine alle domande presentate.

3. L'ufficio centrale per il servizio civile rende noti i nominativi degli ammessi a prestare servizio civile alla prefettura della provincia di nascita degli interessati, ai fini dell'osservanza della norma di cui all'articolo 13.

Art. 11.

1. L'ufficio centrale di cui all'articolo 10 notifica agli interessati il decreto contenente le decisioni adottate nei loro confronti.

2. La data d'inizio del servizio civile e il Dicastero presso il quale l'ammesso al servizio civile sarà assegnato sono fissati con successivo provvedimento, notificato agli interessati.

Art. 12.

1. I cittadini che prestano servizio civile ai sensi della presente legge godono degli stessi diritti, anche ai fini previdenziali e amministrativi, dei cittadini che prestano il servizio militare di leva. Essi hanno diritto alla stessa paga dei militari di leva con esclusione delle indennità specificamente riferite al servizio e agli impieghi militari eventualmente loro spettanti.

2. Il periodo di servizio civile è valido altresì, a tutti gli effetti, per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico.

3. Il periodo di effettivo servizio civile prestato è valutato nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso nel servizio civile in pendenza di rapporto di lavoro.

4. L'assistenza sanitaria è assicurata dal Servizio sanitario nazionale.

Art. 13.

1. A coloro che hanno prestato servizio civile è permanentemente vietato detenere ed usare le armi e munizioni indicate, rispettivamente, agli articoli 28 e 30 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè fabbricare e commerciare, anche a mezzo di rappresentante, le armi e le munizioni predette.

2. È fatto altresì divieto alle autorità di pubblica sicurezza di rilasciare ai soggetti di cui al comma 1 autorizzazioni relative all'esercizio delle attività di cui al medesimo comma.

3. Chi viola le disposizioni di cui al comma 1 è punito, qualora il fatto non costituisca reato più grave, con l'arresto da un mese a tre anni e con l'ammenda da lire quattrocentomila a lire un milionesettecentomila e, inoltre, decade dai benefici previsti dalla presente legge.

Art. 14.

1. Decade dal beneficio dell'ammissione al servizio civile chi:

a) omette, senza giustificato motivo, di presentarsi entro quindici giorni da quello stabilito al Dicastero al quale è assegnato;

b) commette gravi mancanze disciplinari;

c) con la propria condotta fa venire meno uno dei requisiti richiesti per l'ammissione ai benefici della presente legge.

2. Il provvedimento di decadenza dal beneficio è adottato dal Ministro della difesa, sentito il parere del Consiglio nazionale per il servizio civile.

Art. 15.

1. Chiunque, ammesso ai benefici della presente legge, rifiuti il servizio civile è

punito, se il fatto non costituisce reato più grave, con la reclusione da sei a ventiquattro mesi.

2. Alla stessa pena di cui al comma 1 soggiace, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al di fuori dei casi di ammissione ai benefici della presente legge, rifiuta, in tempo di pace, il servizio militare di leva, adducendo i motivi di cui all'articolo 1.

3. L'espiazione della pena esonera dalla prestazione del servizio militare di leva.

4. L'imputato e il condannato possono fare domanda di essere nuovamente assegnati, nel caso di cui al comma 1, o di essere ammessi, nel caso di cui al comma 2, al servizio civile.

5. L'imputato e il condannato ai sensi del comma 2 possono fare domanda di essere arruolati nelle Forze armate.

6. Sulle domande decide il Ministro della difesa sentito, nei soli casi di cui al comma 4, il Consiglio nazionale per il servizio civile.

7. L'accoglimento delle domande estingue il reato e, se vi è stata condanna, la pena accessoria od ogni altro effetto penale.

8. Il tempo trascorso in stato di detenzione è computato in diminuzione della durata prescritta per il servizio militare di leva o per il servizio civile.

Art. 16.

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto:

a) definisce, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ordinamento dell'ufficio centrale per il servizio civile, di cui all'articolo 10;

b) adotta, entro i nove mesi successivi, i regolamenti atti a consentire la piena attuazione della presente legge.

Art. 17.

1. La rinuncia ad avvalersi dei benefici della presente legge può essere presentata

direttamente all'ufficio centrale di cui all'articolo 10, o spedita mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento in qualsiasi momento fino all'ultimo giorno di servizio civile.

2. Il periodo di servizio civile già svolto prima della rinuncia di cui al comma 1 non è computato in diminuzione della durata prescritta per il servizio militare di leva.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 valgono anche nel caso di applicazione del provvedimento di decadenza di cui al comma 3 dell'articolo 13 e all'articolo 14.

Art. 18.

1. Il servizio civile può essere svolto anche presso un altro Paese della Comunità economica europea purchè con tale Stato sia intervenuto preventivo accordo attraverso il Ministero degli affari esteri.

Art. 19.

1. Il cittadino che presta servizio civile non può assumere impieghi pubblici e privati, iniziare attività professionali, iscriversi a corsi o tirocini propedeutici ad attività professionali.

2. Per coloro che si trovano già nell'esercizio delle attività e delle funzioni di cui al comma 1, si applicano le disposizioni valevoli per i cittadini chiamati al servizio militare di leva.

Art. 20.

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri presenta ogni anno al Parlamento, entro il 30 giugno, una relazione sull'organizzazione, sulla gestione e sullo sviluppo del servizio civile.

Art. 21.

1. L'ufficio centrale di cui all'articolo 10 provvede a compilare, in coincidenza con

le comunicazioni relative ai contingenti da avviare al servizio militare di leva, l'elenco dei nominativi che compongono il contingente da avviare al servizio civile, suddiviso tra i seguenti settori di impiego:

- a) assistenza sanitaria;
- b) protezione civile;
- c) difesa ecologica, tutela e incremento del patrimonio forestale;
- d) educazione, salvaguardia del patrimonio artistico, attività socio-culturali.

2. Il calendario contenente le date di avvio al servizio civile è contenuto in apposito manifesto di chiamata.

Art. 22.

1. I Dicasteri operanti nei settori indicati all'articolo 21, interessati all'impiego degli addetti al servizio civile, devono predisporre organici piani operativi o di intervento.

2. I piani di cui al comma 1 devono prevedere, tra l'altro, l'obiettivo da raggiungere, il tempo necessario per il conseguimento del risultato, il numero di addetti al servizio civile necessari.

3. È fatto divieto di utilizzare l'addetto al servizio civile in posti di organico o in sostituzione di impiegati ed operai che il Dicastero è tenuto ad assumere per obblighi di legge.

4. È, altresì, fatto divieto di corrispondere emolumenti che possano determinare disparità rispetto alla situazione del militare in servizio di leva ordinario.

5. L'attività dell'addetto al servizio civile, una volta avviato al servizio, è regolata dalle norme di funzionamento interno del Dicastero presso il quale il giovane è stato assegnato.

6. I piani operativi di cui al comma 1 devono essere preventivamente autorizzati dal Presidente del Consiglio dei ministri, previo esame del Commissario per la difesa nazionale di cui all'articolo 26.

7. Possono essere predisposti anche piani operativi straordinari qualora gravi e particolari situazioni lo prevedano; in tal caso il Presidente del Consiglio dei ministri dichia-

ra, con proprio decreto, lo stato di necessità e fissa le regole che devono essere seguite per l'assegnazione dei giovani al servizio civile.

Art. 23.

1. I Dicasteri interessati all'impiego degli addetti al servizio civile, una volta acquisita la relativa autorizzazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, possono formulare richiesta numerica, o anche nominativa, direttamente all'ufficio centrale di cui all'articolo 10, che provvede ad avviare i giovani richiesti, nei limiti delle disponibilità esistenti nel settore di impiego richiesto, con il primo contingente utile.

Art. 24.

1. La durata del servizio civile è:

a) pari al periodo del servizio militare di leva per i settori di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 21;

b) di due mesi superiore al periodo di servizio militare di leva per il settore di cui alla lettera *c)* dell'articolo 21;

c) di quattro mesi superiore al periodo di servizio militare di leva per il settore di cui alla lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 21.

2. La data di fine del servizio deve essere immediatamente comunicata all'ufficio centrale per il servizio civile.

3. L'ufficio provvede:

a) alla relativa variazione matricolare e al formale rilascio del foglio di congedo;

b) alla iscrizione del nominativo nelle liste delle riserve, che saranno a disposizione qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 7 dell'articolo 22.

Art. 25.

1. Il richiamo al servizio civile può essere disposto, nel caso di cui al comma 7

dell'articolo 22, dal Presidente del Consiglio dei ministri.

2. Possono essere soggetti al richiamo tutti coloro che hanno svolto il servizio civile e che non hanno compiuto il quarantacinquesimo anno di età.

3. Nel periodo di richiamo si applicano le norme penali e disciplinari previste dalla presente legge per gli ammessi al servizio civile.

4. In caso di guerra o di mobilitazione generale, coloro che hanno prestato o prestano servizio civile, e per i quali non siano sopravvenute le condizioni ostative di cui all'articolo 1, comma 2, sono assegnati al Dipartimento per il coordinamento della protezione civile.

Art. 26.

1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Ufficio del Commissario per la difesa civile, cui sono affidati i seguenti compiti:

a) esaminare i piani operativi o d'intervento di cui all'articolo 22;

b) verificare la realizzazione dei piani di cui alla lettera a);

c) rispondere a istanze o reclami da parte degli addetti al servizio civile circa lo svolgimento del servizio stesso;

d) valutare l'opportunità di procedere alla irrogazione di sanzioni nei confronti degli addetti al servizio civile per mancanze disciplinari denunciate dai Dicasteri che li impiegano;

e) coordinare l'attività dell'ufficio centrale per il servizio civile con quella dello Stato Maggiore della Difesa al fine di realizzare i piani di cooperazione civile-militare nel più ampio contesto della difesa nazionale;

f) riferire al Presidente del Consiglio dei ministri sullo svolgimento del servizio civile.

Art. 27.

1. I controlli e le ispezioni sull'attività degli addetti al servizio civile sono svolti dai singoli Dicasteri interessati.

2. Qualsiasi anomalia nello svolgimento del servizio deve essere rappresentata all'Ufficio del Commissario per la difesa civile per i provvedimenti di competenza.

3. Le proposte di decadenza devono essere comunicate al Consiglio nazionale per il servizio civile di cui al comma 2 dell'articolo 14.

Art. 28.

1. Il Dicastero presso il quale l'addetto al servizio civile è distaccato è responsabile della fruizione del vitto e dell'alloggio.

2. Il Ministero della difesa rimborsa al Dicastero di cui al comma 1 l'importo della paga giornaliera da corrispondere agli addetti al servizio civile nella misura prevista dalle disposizioni vigenti per i militari in servizio di leva.

3. Sono inoltre rimborsate, nella misura di cui al comma 2, le spese annuali per casermaggio, refettorio e igiene personale, il costo giornaliero della razione viveri, il costo giornaliero per spese relative all'igiene personale.

4. I rimborsi avvengono tramite il distretto militare competente per territorio.

5. All'addetto al servizio civile competente, ai sensi dell'articolo 12, gli stessi periodi di licenza e i permessi previsti dai vigenti regolamenti militari.

Art. 29.

1. Coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovano in posizione di arruolato in attesa di chiamata ovvero di arruolato in posizione di rinvio o ritardo al servizio militare di leva per uno dei motivi previsti dalla vigente normativa, possono presentare domanda per essere ammessi al servizio civile entro il termine inderogabile di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Nei casi di cui al comma 1, la domanda di ammissione al servizio civile deve essere prodotta al distretto militare di appartenenza per la relativa istruttoria e trasmessa al Consiglio nazionale per il servizio civile.

3. In caso di accoglimento della domanda, il Ministro della difesa provvede, con proprio decreto, a modificare lo *status* del soggetto interessato e tramite l'ufficio centrale di cui all'articolo 10 ne dà comunicazione al distretto militare o alla capitaneria di porto interessati perchè provvedano alle relative variazioni matricolari.

Art. 30.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo adotta i relativi regolamenti di attuazione.

Art. 31.

1. Le convenzioni in atto tra il Ministero della difesa e gli enti e le organizzazioni o corpi di cui al terzo comma dell'articolo 5 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, continuano a rimanere in vigore fino al momento della regolare disdetta da parte dell'ente o dell'Amministrazione della difesa.

Art. 32.

1. La legge 15 dicembre 1972, n. 772, è abrogata.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Le norme approvate con decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1977, n. 1139, resta in vigore per le parti non incompatibili con la presente legge fino all'emanazione delle norme regolamentari di attuazione della presente legge di cui all'articolo 30.